



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Disegno di legge concernente "Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora".**

### **Relazione**

Il presente disegno di legge prende avvio da un processo di confronto con le comunità locali che firmarono delle intese programmatiche, al fine di istituire delle aree protette ai sensi della L.R. n. 31/1989 "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale", iniziato con la precedente amministrazione regionale, e non portato a compimento.

Il processo ha ripreso vigore dal novembre 2009, quando l'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente ha convocato i comuni afferenti alle aree di: "Monte Arci", "Tepilora - Sant'Anna", "Foreste di Gutturu Mannu", "Marghine - Goceano", "Monte Acuto - Monte Olia", "Tacchi dell'Ogliastra", al fine di firmare un Accordo di programma volto all'istituzione di un'area protetta ai sensi della suddetta L.R. n. 31/1989. L'Accordo prevede, inoltre, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione d'interventi sul territorio, propedeutici all'istituzione del parco.

Non tutti i comuni hanno aderito all'invito. Infatti, sono stati firmati gli accordi solo con i comuni che afferiscono alle aree di "Tepilora", "Monte Arci", "Gutturu Mannu", "Tacchi dell'Ogliastra" e di "Montarbu e Riu 'e Nuxi", aggiuntosi in un momento successivo.

La L.R. n. 31/1989 prevede che il parco sia istituito con legge regionale e, pertanto, si è avviata la predisposizione del relativo disegno di legge.

Al fine di raggiungere la massima concertazione e di riconoscere le particolari esigenze dei diversi territori, per la stesura del disegno di legge è stato costituito un gruppo di lavoro, composto da due funzionari del Servizio tutela della natura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, dai rappresentanti delle aree che hanno firmato l'Accordo di programma, dai rappresentanti dei due parchi naturali regionali già istituiti (al fine di mettere a frutto l'esperienza già maturata) e dall'Ente Foreste della Sardegna. Sono state inoltre invitate al tavolo di lavoro le Province su cui insistono le suddette aree.

Il prodotto del gruppo di lavoro è stato sottoposto anche alla condivisione dei Sindaci di tutti i Comuni coinvolti.

Dai suddetti tavoli è emerso il fermo proposito di presentare un singolo disegno per ogni area, così da introdurre le differenze necessarie a rispettare le esigenze dei territori, in considerazione anche del numero dei comuni coinvolti nei diversi raggruppamenti.

Pur con delle differenze i diversi disegni di legge mantengono lo stesso impianto normativo, dove si



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

è tenuto conto, oltre che della L.R. n. 31/1989, anche della Legge n. 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette".

Nel presente disegno di legge per l'istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora, area connotata anche dalla presenza di attività antropiche, i sindaci dei territori interessati hanno infatti ritenuto di meglio specificare le finalità dell'istituendo parco, attraverso la declinazione delle azioni da svolgere.

Con la presentazione di questo disegno di legge per l'istituzione del "Parco naturale regionale di Tepilora" la Regione intende perseguire concretamente l'obiettivo di tutelare il pregiato patrimonio naturalistico e porre le basi per promuovere uno sviluppo economico e sociale.

Il territorio del Parco insiste nei comuni di Bitti, Lodè, Posada e Torpè ed occupa la parte più settentrionale della Barbagia e della Baronia, in provincia di Nuoro.

Si tratta di un parco che collega le zone interne con quelle costiere, utilizzando il fiume come una vera infrastruttura naturale, un elemento di connessione con una serie di attività legate al turismo e alla tutela dell'ambiente.

Gran parte delle aree interessate dal Parco, sono occupate da due grandi foreste demaniali, la foresta di Crastazza-Tepilora nel Comune di Bitti e la foresta di Usinavà nel Comune di Torpè.

Il Complesso Forestale di Crastazza-Tepilora comprende due corpi, "Crastazza" e "Tepilora", censiti in agro del comune di Bitti e ricade in un'area montana di notevole interesse ambientale e paesaggistico; nel patrimonio faunistico annovera specie tipiche della macchia mediterranea come il Cinghiale, la Lepre sarda, la Volpe, il Gatto selvatico. Negli ultimi anni sono stati avvistati alcuni esemplari di Daino e di Muflone provenienti dalla vicina foresta di Sos Littos - Sas Tumbas.

La foresta di Usinavà è stata acquisita al patrimonio demaniale nel 1964-1965, è costituita da macchia e presenta differenze di composizione, in taluni casi raggiunge altezze anche di sei o sette metri formando una fitta macchia-foresta.

Molto frequenti nel territorio sono i graniti, il cui aspetto morfologico più significativo è dato dalle serre, un susseguirsi caratteristico di creste coniche che ricordano i denti di una sega.

Particolari e caratteristici sono le concavità e gli incavi (piccoli e grandi) aperti nella roccia o nei massi staccati, detti Tafoni. Questi incavi, di forme e dimensioni diverse, talvolta si modellano a guisa di gigantesche sculture, che assumono forme bizzarre, che in qualche modo richiamano sagome di animali o di uccelli rapaci.

Nel territorio sono presenti due Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura (di cui alla legge regionale n. 23/1998), quella di "Usinavà" in agro dei Comuni di Torpè e Lodè e quella di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

“Sos Littos – Sas Tumbas” in agro del Comune di Bitti, che assicurano la tutela del patrimonio faunistico del territorio. Le oasi ospitano numerosi esemplari di fauna nobile stanziale, di avifauna migratoria e di mammiferi. Tra le specie presenti nel territorio di particolare rilevanza si possono citare la pernice sarda, la lepre sarda, il coniglio selvatico, il colombaccio, il merlo, il germano reale, la folaga, la gallinella d’acqua, l’aquila reale, la poiana, lo sparviero, il falco, il gheppio, la civetta, il barbagianni e l’assiolo. Tra i mammiferi sono da annoverare il muflone, cinghiale, la martora, la donnola, il gatto selvatico, la volpe e il riccio.

Il fiume Posada e il rio S. Caterina assieme ad altri corsi d’acqua di importanza minore, alimentano gli stagni che si sviluppano parallelamente alla fascia di dune costiere che caratterizzano il litorale di Posada.

Con l’abbondante trasporto di detriti, il fiume Posada ha formato depositi di notevole spessore ed ha costruito la pianura litoranea dove il fiume divaga e si biforca. La zona umida di Posada è tra i primi 15 siti nazionali per la nidificazione del pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*) specie minacciata a livello mondiale.

Oltre a questa specie, sono presenti: berta maggiore, marangone dal ciuffo, tarabusino, nitticora, sgarza ciuffetto, garzetta, airone bianco maggiore, airone rosso, airone cenerino, fenicottero rosa, falco di palude, albanella minore, falco pescatore, falco grillaio, falco pellegrino, cavaliere d’Italia, avocetta, occhione, pernice di mare, piro piro, gabbiano roseo, gabbiano corso, sterna zampe nere, sterna comune, martin pescatore, calandrella e averla piccola.

Il disegno di legge istitutivo del “Parco naturale regionale di Tepilora” è costituito da sei Titoli, i punti maggiormente significativi vengono di seguito elencati:

**Titolo I** - con gli articoli 1 e 2 si dettano le disposizioni generali per assicurare la gestione unitaria del complesso degli ecosistemi presenti nell’area del parco, attraverso l’istituzione del Parco, che garantirà la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, nonché l’esatta delimitazione del Parco.

**Titolo II** - con gli articoli 3, 5, 6, 7 e 9, relativi all’organizzazione del parco, si sono definiti gli organi di gestione dell’Ente; è stata garantita la partecipazione degli Enti locali all’istituzione del parco ed è stata loro demandata la scelta della forma giuridica dell’Ente, nel rispetto della normativa vigente, la delimitazione e la gestione dell’area protetta. Nell’individuare gli organi del Parco si è agito in un’ottica di semplificazione e di riduzione degli apparati. Si sono concentrate le attività di predisposizione ed approvazione degli atti, degli strumenti di organizzazione, di regolamentazione e di pianificazione dell’Ente, in un unico organismo denominato Assemblea del Parco (art. 5); dell’Assemblea, con diversi gradi di rappresentanza nelle votazioni deliberative, fanno parte gli



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

stessi Comuni, la Regione con il 10%, la Provincia di Nuoro con il 5% e l'Ente Foreste della Sardegna con ancora il 5%. L'articolo 4 disciplina i contenuti dello statuto.

Il Presidente del Parco (art. 6) è eletto da e fra i membri dell'Assemblea.

I membri dell'Assemblea e il Collegio dei revisori dei conti (art. 7) operano a titolo onorifico, in ottemperanza alla legge dello Stato n. 122 del 2011. Sempre nell'intento di semplificare si è demandato all'Assessore della difesa dell'ambiente la nomina per decreto degli organismi del Parco.

Il Direttore del parco (art. 8) è scelto a seguito di selezione ad evidenza pubblica per titoli e colloquio.

**Titolo III** - con gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, relativi alla programmazione e gestione delle attività del parco, si sono dettagliatamente definiti tre fondamentali strumenti di pianificazione, programmazione e gestione dell'attività del parco: piano del parco (art.11), regolamento del parco (art. 14) e programma di sviluppo economico e sociale del parco (art. 13). Rispettivamente al piano sono stabilite, nello specifico, le finalità e i contenuti. Vi si potrà, tra l'altro, prevedere l'individuazione di aree contigue al parco stesso e la disciplina delle medesime e, ancora, individuare terreni di proprietà privata su cui esercitare il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso del bene. Sono state definite, inoltre, l'efficacia giuridica del piano del parco, le procedure di adozione e della definitiva approvazione, riservata, quest'ultima, così come per il regolamento del parco e per il programma di sviluppo economico e sociale, all'Assessore della difesa dell'ambiente. Il regolamento del parco dovrà indicare le modalità delle attività consentite, i divieti e le eventuali deroghe, in conformità alle previsioni del piano e della normativa di settore.

L'altro importante strumento previsto dal disegno di legge riguarda il programma di sviluppo economico e sociale del parco, finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e conservazione ambientale, con le esigenze di valorizzazione e di attivazione dello sviluppo economico, anche al fine dell'auto finanziamento, anche attraverso l'utilizzo di accordi di programma fra enti.

Per le finalità di cui sopra, l'Ente parco identifica e tutela, a termini di legge, un marchio tipico di qualità da concedere a servizi e prodotti locali che soddisfino le finalità del parco. In questo Titolo (art. 16), sono definiti il ruolo e le modalità di collaborazione dell'Ente Foreste della Sardegna con l'Ente parco.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Titolo V** – sono state definite (art. 22) delle norme di salvaguardia provvisoria da applicare nelle more dell'approvazione degli strumenti di gestione del parco, la gestione faunistica (art.23) e la sorveglianza e vigilanza (art. 24).